



Promemoria Congedo non pagato

Principi

1

Con il presente promemoria intendiamo illustrare quali sono le possibilità a disposizione delle persone assicurate nell'ambito della previdenza professionale durante un congedo non pagato.

Se un congedo non pagato dura al massimo un mese, la copertura previdenziale e l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a sussistere integralmente. In questo caso non è necessaria alcuna notifica.

Se la persona assicurata prende un congedo non pagato di durata superiore ai 24 mesi, con l'inizio del congedo scatta un'uscita. Se un congedo non pagato in corso viene prorogato oltre i 24 mesi, l'uscita avviene nel momento in cui la proroga viene notificata alla Fondazione.

Se un congedo non pagato si protrae per più di un mese, ma al massimo 24 mesi, dall'inizio di tale congedo la persona assicurata può scegliere in maniera irrevocabile tra le possibilità elencate di seguito.

Quali possibilità sono date nell'ambito della previdenza professionale?

2

Variante 1: Prosecuzione invariata della previdenza

La copertura previdenziale continua senza cambiamenti durante il congedo non pagato. I contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati nella loro totalità e senza interruzioni. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.

Che cosa bisogna fare?

La continuazione invariata della previdenza e la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e persona assicurata devono essere comunicate prima dell'inizio del congedo non pagato tramite il formulario «Notifica congedo non pagato».

Variante 2: Prosecuzione della copertura del rischio

Le prestazioni in caso d'invalidità e di decesso assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non pagato restano integralmente garantite. Per il periodo del congedo non vengono riscossi contributi di risparmio. Gli altri contributi indicati nel piano di previdenza, maggiorati di un supplemento per la copertura infortuni, devono essere versati come in precedenza. Il datore di lavoro può addebitarli interamente alla persona assicurata.

Che cosa bisogna fare?

La continuazione invariata della copertura del rischio e la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e persona assicurata devono essere comunicate prima dell'inizio del congedo non pagato tramite il formulario «Notifica congedo non pagato».

Variante 3: Interruzione della copertura del rischio

Durante l'interruzione non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso d'invalidità o a prestazioni in caso di decesso che eccedono l'aver di vecchiaia. Se si verifica un decesso, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso pari all'aver di vecchiaia disponibile. Per il periodo d'interruzione non vengono riscossi contributi di risparmio, di rischio e ai costi. Continua a essere riscosso il contributo per il Fondo di garanzia LPP, che il datore di lavoro può addebitare interamente alla persona assicurata.

Che cosa bisogna fare?

L'interruzione della copertura del rischio e la ripartizione dei contributi tra datore di lavoro e persona assicurata devono essere comunicate prima dell'inizio del congedo non pagato tramite il formulario «Notifica congedo non pagato».

Variante 4: Uscita

Che cosa bisogna fare?

Vi preghiamo di inviarci la notifica d'uscita. Vi preghiamo di notificarci a tempo debito il rientro al termine del congedo non pagato.

Cosa succede con la copertura degli infortuni?

3

Durante il congedo non pagato la persona assicurata non è più sottoposta alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Nelle varianti 1 e 2 includiamo perciò la copertura infortuni.